



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2204

Delega al Governo in materia di rivalutazione automatica delle pensioni

18/12/2022 - 06:09

Indice

1. DDL S. 2204 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2204	4

1. DDL S. 2204 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2204
XVIII Legislatura

Delega al Governo in materia di rivalutazione automatica delle pensioni

Iter
14 giugno 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2204 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[Massimo Mallegni](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **5 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 323 del 5 maggio 2021.

Classificazione TESEO

INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI , PENSIONE ORDINARIA

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), GOVERNO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), MINIMO PENSIONABILE (Art.1), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.2), CONSIGLIO DI STATO (Art.2), PARERI PARLAMENTARI (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla [11ª Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede referente** il 14 giugno 2021. Annuncio nella seduta n. 336 del 15 giugno 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2204

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2204

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MALLEGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2021

Delega al Governo in materia di rivalutazione automatica delle pensioni

Onorevoli Senatori. - La perequazione è il termine che identifica la rivalutazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione. Si tratta di un meccanismo attraverso il quale l'importo delle prestazioni medesime viene adeguato all'aumento del costo della vita come indicato dall'ISTAT. In questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione sono state più volte riviste dal legislatore per esigenze endemiche di contenimento della spesa pubblica, sino a generare molta confusione.

Prima della cosiddetta riforma Fornero (sino al 31 dicembre 2011), la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) aveva suddiviso - a partire dal 1° gennaio 2001 - la perequazione in tre fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo e l'adeguamento veniva concesso in misura piena, cioè al 100 per cento, per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scendeva al 90 per cento per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo; e ancora si abbassava al 75 per cento per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo. Prima del 2001 la materia era regolata dall'articolo 24 della legge n. 41 del 1986 che garantiva un adeguamento pieno sino a due volte il minimo, al 90 per cento tra le due e le tre volte il minimo e del 75 per cento per le fasce eccedenti il triplo del minimo.

Dal 1° gennaio 2012 e quindi con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato invece disposto il blocco dell'indicizzazione nei confronti delle pensioni che erano di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. Le pensioni di importo inferiore sono state invece adeguate pienamente all'inflazione (+2,7 per cento nel 2012 e +3 per cento nel 2013).

La legge n. 147 del 2013 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un sistema di rivalutazione suddiviso in cinque scaglioni prorogato poi dalla legge n. 208 del 2015 sino al 31 dicembre 2018. Per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100 per cento); per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 95 per cento dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento è pari al 75 per cento; adeguamento che scende al 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45 per cento per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

Su queste norme si è poi inserita la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, con la quale la Consulta ha dichiarato incostituzionale il blocco biennale previsto dalla cosiddetta legge Fornero sui trattamenti superiori a tre volte il minimo. Per accogliere la censura della Corte l'Esecutivo è intervenuto con il decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2015, un provvedimento che tuttavia ha garantito una rivalutazione parziale e retroattiva solo dei trattamenti ricompresi tra tre e sei volte il minimo INPS, lasciando sostanzialmente confermato il blocco biennale sui trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS.

Dal 1° gennaio 2019, in via transitoria per il triennio 2019-2021, l'articolo 1, comma 260, della legge

n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha ulteriormente rivisto il meccanismo di perequazione nella seguente misura: per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100 per cento); per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 97 per cento dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento è pari al 77 per cento; adeguamento che scende al 52 per cento per i trattamenti pensionistici tra cinque e sei volte il minimo; al 47 per cento per i trattamenti superiori a sei volte e sino ad otto volte il trattamento minimo INPS; al 45 per cento per i trattamenti pensionistici tra le otto e le nove volte il minimo e al 40 per cento per quelli di importo superiore a nove volte il minimo INPS. L'indicato meccanismo è stato nuovamente modificato dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) dal 1° gennaio 2020. Nello specifico è stato previsto che le fasce di trattamento sino a quattro volte il minimo INPS, dalla predetta data, siano rivalutate nella misura del 100 per cento dell'inflazione anziché in misura pari al 97 per cento. Dal 1° gennaio 2022, al termine del periodo transitorio, le pensioni tornerebbero ad essere rivalutate in misura analoga a quanto prevedeva la legge n. 388 del 2000 (prima della legge Fornero).

Il presente disegno di legge, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, delega il Governo a riconoscere, ai titolari di trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS interessati dal blocco della rivalutazione automatica e ai titolari di trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS interessati dal blocco della perequazione, il rimborso attraverso un assegno *una tantum* a titolo di restituzione anche parziale degli importi riconosciuti e non corrisposti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 30 aprile 2015 e al fine di riconoscere ai titolari di trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS interessati dal blocco della rivalutazione automatica di cui all'articolo 24, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un assegno *una tantum* a titolo di restituzione anche parziale degli importi riconosciuti e non corrisposti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo. La restituzione è concessa anche ai titolari di trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS interessati al blocco della perequazione di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) restituzione ai titolari di assegno pensionistico superiore a tre volte il trattamento minimo INPS sul quale ha operato il blocco della perequazione disposto dall'articolo 24, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di una somma *una tantum*, esclusa dall'imponibile fiscale, in cinque rate annuali di identico importo, da corrispondere entro il mese di dicembre di ogni anno a decorrere dell'anno 2021, come di seguito determinata:

- 1) euro 2.000 netti per i titolari di assegno pensionistico compreso tra tre e quattro volte il trattamento minimo;
- 2) euro 2.500 netti per i titolari di assegno pensionistico compreso tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
- 3) euro 3.000 netti per i titolari di assegno pensionistico compreso tra cinque e sei volte il trattamento minimo;
- 4) euro 4.000 netti per i titolari di assegno pensionistico compreso tra sei e nove volte il trattamento minimo;

- 5) euro 5.000 netti per titolari di assegno pensionistico superiore a nove volte il trattamento minimo;
- b)* previsione, ai fini della corresponsione delle somme di cui alla lettera *a)* a soggetti di età superiore ai settantanove anni:
- 1)* per coloro i quali hanno compiuto l'ottantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che la corresponsione degli importi dovuti sia effettuata in due rate annuali di identico importo, da corrispondere nel mese di dicembre dell'anno 2021 e nel mese di dicembre dell'anno 2022;
- 2)* per coloro i quali hanno compiuto l'ottantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che la corresponsione degli importi dovuti sia effettuata in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2021;
- c)* previsione, per chi abbia iniziato a percepire la pensione successivamente al 1° gennaio 2013, che le somme di cui alla lettera *a)* siano ridotte proporzionalmente tenendo conto del minor pregiudizio subito per effetto del blocco della perequazione;
- d)* ricalcolo degli assegni pensionistici spettanti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 nel rispetto dei principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale che, anche per le pensioni più elevate, non ammettono un blocco perequativo eccessivamente prolungato, con applicazione:
- 1)* degli indici di rivalutazione automatica ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2012 e 2013;
- 2)* degli indici di rivalutazione automatica ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2014 al 2018;
- 3)* degli indici di rivalutazione automatica ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2019 e successivi;
- e)* abrogazione esplicita dell'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle altre norme incompatibili con le previsioni della presente legge.

Art. 2.

1. Lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è trasmesso al Consiglio di Stato per il parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 dell'articolo 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
2. Con uno o più decreti legislativi da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di quest'ultimo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle procedure stabiliti dalla presente legge.

